

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **98/1983** (ECLI:IT:COST:1983:98)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Camera di Consiglio del **23/03/1983**; Decisione del **29/03/1983**

Deposito del **18/04/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14623**

Atti decisi:

N. 98

## ORDINANZA 29 MARZO 1983

*Deposito in cancelleria: 18 aprile 1983.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 114 del 27 aprile 1983.*

Pres. e Rel. ELIA

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 497 e 498 cod. proc. pen. (Mancata

comparizione dell'imputato per legittimo impedimento - Dichiarazione di contumacia, promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1977 dal Tribunale di Rovigo, nel procedimento penale a carico di Cestari Renzo, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 12 ottobre 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 497 e 498 c.p.p. nella parte in cui in caso di impedimento fisico dell'imputato al momento della apertura del dibattimento impongono il rinvio a nuovo ruolo e non prevedono alternativamente la sospensione della prescrizione in questo caso, ovvero la procedura per l'esame a domicilio previsto dagli artt. 453 e 454 c.p., in riferimento agli artt. 1 e 101 della Costituzione.

Considerato che la prima soluzione appare inammissibile e perché irrilevante nella specie e perché si chiede la creazione di una nuova norma penale sostanziale;

che la seconda non tiene conto che ai sensi dell'art. 24 Cost. l'imputato ha diritto ad assistere a tutto il dibattimento;

che comunque è quest'ultima soluzione quella che il giudice a quo dichiara di preferire.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 497 e 498 cod. proc. pen. sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 1 e 101 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*